

# E-fatture, incroci per i controlli doganali

**Il gas naturale nel caso di strutture per disabili, anziani, orfani e indigenti torna negli usi non domestici**

**La fattura elettronica diventa strumento informativo condiviso da più enti pubblici**

## Correttivo fiscale/2

**Non più solo attività di vigilanza: i dati ora sono usati per l'analisi del rischio**

**Alessandro Mastromatteo  
Gaetana Rota**

Ulteriore tappa nel mondo accise e nell'estensione sistematica dell'utilizzo dei file delle fatture elettroniche a fini dei controlli non solo fiscali ma anche doganali: con l'articolo 25 della bozza del quarto decreto correttivo fiscale, sono state infatti ampliate ed estese le finalità che autorizzano l'agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad accedere ai dati delle fatture elettroniche.

All'attuale perimetro operativo, limitato alla conoscenza e alla possibilità di elaborazione di tali informazioni esclusivamente per le attività di vigilanza e controllo sulle accise, in base all'articolo 18 del decreto legislativo 504 del 1995 (Tua), si aggiunge ora anche l'analisi dei rischi e il controllo a fini fiscali e doganali nelle materie di propria competenza. La novella interviene sull'articolo 1, comma 5-bis del decreto legislativo 127 del 2015 e, con effetto dal 1° gennaio 2027, sul corrispondente articolo 77 del Testo unico Iva, prevedendo che il patrimonio informativo derivante dai file delle fatture elettroniche, memorizzate fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, può essere utilizzato anche per l'analisi del rischio doganale e i controlli in materia.

La versione attuale del testo normativo di riferimento garantisce invece l'accesso e l'utilizzabilità per la realizzazione delle attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali solamente alle Entrate e alla guardia di Finanza e a quest'ultima anche per l'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, mentre le Dogane ne possono disporre esclusivamente per vigilanza e controllo in ambito accise e relative sanzioni penali e amministrative.

Da ultimo, con la legge di Bilancio 2026, e secondo le modalità stabilite con il correlato provvedimento direttoriale 153611 del 22 maggio scorso, i dati delle fatture elettroniche sono resi disponibili all'agente della Riscossione per velocizzare le procedure di pignoramento presso terzi, recuperando più agevolmente i crediti erariali vantati nei confronti del debitore fiscale e dei suoi coobbligati. È chiaro il percorso legislativo e il disegno in cui ci si sta muovendo: la fatturazione elettronica, nata come strumento di contrasto all'evasione Iva, si è progressivamente trasformata in un'infrastruttura informativa condivisa tra più amministrazioni.

Il decreto Omnibus corregge anche la disciplina del Tua. In tema di gas naturale, le strutture assistenziali per disabili, anziani, orfani e indigenti tornano negli usi non domestici, colmando una lacuna del 2025 in parte già chiarita dalla circolare Adm 32/2025. I piccoli impianti rinnovabili fino a 100 kW potranno pagare l'accisa con canone annuo semplificato e viene esteso l'obbligo di soggetto obbligato per i servizi ausiliari delle officine collegate alla rete. Sui prodotti da inalazione, infine, scatta la vigilanza dell'agenzia delle Dogane con presunzioni per prodotti mancanti e sanzioni più severe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - L.1878 - T.1733

